

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è stato adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno (di seguito "imposta") istituita ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.

Articolo 2

Presupposto dell'Imposta

1. Presupposto per l'applicazione dell'Imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi ordine e grado situate nel territorio del Comune di Tuoro sul Trasimeno (di seguito "comune").
2. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1°, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, dei trasporti istituiti per favorire la mobilità del turista, nonché dei servizi pubblici locali.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del comune di Tuoro sul Trasimeno fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi .

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non è residente nel Comune.
2. Il Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'Imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. F) del Testo Unico degli Enti Locali.
2. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta nella misura dovuta, il Comune rende nota alle strutture ricettive, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, tramite il Sito Istituzionale del Comune di Tuoro sul Trasimeno, la misura dell'imposta e ogni variazione inerente le tariffe.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di soggiorno:
 - a) I minori sino al compimento del 14° anno di età;
 - b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) I genitori o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) I pazienti che effettuano cure ospedaliere nelle strutture sanitarie del territorio del comune di Tuoro sul Trasimeno in regime di day hospital.

- e) Soggetti partecipanti ad Educational Tour e/o operatori dell'informazione promossi da Enti pubblici o Associazioni di categoria.
 - f) I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive all'aria aperta che risiedono in Umbria pagheranno per sette giorni nell'arco dell'intero anno.
 - g) Coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche che fronteggiano situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi di natura straordinaria o per soccorso umanitario.
 - h) Coloro che per motivi di lavoro pernottano nelle strutture ricettive del Comune, presenteranno apposita dichiarazione rilasciata dalla ditta appaltatrice.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria con cui si attestano le generalità del malato ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del malato.
3. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera d) è subordinata ad apposita autocertificazione del paziente, nel rispetto delle norme sulla privacy.

Articolo 6

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Tuoro sul Trasimeno, sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni dell'Imposta di soggiorno. Negli stessi modi, i gestori danno pubblicità all'eventuale rendiconto di spesa dell'imposta, così come comunicato dal Comune
2. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare ogni quadrimestre solare al Comune, entro i primi quindici giorni del mese successivo alla fine del quadrimestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del quadrimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, la tassa dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e resa pubblica nel sito istituzionale ed è trasmessa al medesimo, tramite gli ordinari mezzi di comunicazione (posta, fax, consegna a mano..), privilegiando l'invio telematico (e mail - posta certificata).
4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento dell'imposta al Comune di Tuoro sul Trasimeno entro 15 giorni dalla fine di ciascun quadrimestre.
3. Il pagamento delle somme di cui sopra deve avvenire in un'unica soluzione tramite versamento sul conto di Tesoreria comunale.

Articolo 8

Controllo e accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
2. Il controllo presso le strutture ricettive è effettuato tramite il personale del Servizio di Polizia Municipale e attraverso i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione del 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997.
3. Per ogni omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 2 del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'ente per la tassa, sanzioni e interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti della stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 6.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiore a € 15,00.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.